



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO- PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 00735/DecA/22 DEL 07.04.2011

- Oggetto:** Attuazione della delibera n. 16/20 del 29 marzo 2011. Disposizioni relative all'ammontare e alle modalità di erogazione degli aiuti agli allevatori ovini per l'acquisto di soggetti maschi riproduttori, al fine di aumentare la resistenza degli ovini alla "scrapie" istituiti con L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, articolo 4 comma 19.
- VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 13.11.1988 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge Regionale n. 1 del 14 maggio 2009 (Legge finanziaria), e in particolare l'articolo 4 comma 19;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 41/5 del 8 settembre 2009;
- VISTA la D.G.R n.16/20 del 29 marzo 2011 che stabilisce ai sensi della Comunicazione della Commissione "Quadro unionale temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria"(GU C 6 dell'11.01.2011) e della Direttiva del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2010 concernente "Modalità di applicazione della comunicazione di cui *de quo*, l'importo complessivo degli aiuti di importanza minore concessi ad una singola impresa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2011, non supera i 15.000 Euro
- CONSIDERATO che la succitata Deliberazione dispone che l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale può dettare con proprio decreto le modalità per l'applicazione del programma dettagliato nell'Allegato alla deliberazione al fine



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO- PASTORALE

di dare piena attuazione al programma senza che vengano alterati gli obiettivi e le direttive generali approvate dalla Giunta regionale;

CONSIDERATO che sono ammesse al finanziamento le spese relative all'acquisto di riproduttori maschi e femmine di qualità pregiata, registrate nei Libri genealogici o nei Registri anagrafici di razza e che la sola dicitura Sezione contenuta nella Tab. 1 allegata al D.A. n.2615/DecA/114 del 19.10.2009 in attuazione della D.G.R n.41/5 del 8 settembre 2009 e ss.mm.ii e che si rende necessario stabilire alcune integrazioni e modifiche, per migliorare l'efficacia dell'aiuto conformemente al disposto di cui alla D.G,R n.16/20 del 29.03.2011;

RITENUTO necessario fornire all'Agenzia ARGEA Sardegna alla quale la Giunta ha affidato l'attuazione del presente programma, ulteriori indicazioni per la realizzazione dello stesso;

DECRETA

ART. 1 Nella Tab. 1 allegata al D.A. n. 2615/DecA/114 del 19.10 2009 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni con particolare riferimento ai seguenti contenuti:

a-L'eta massima degli Arieti non superiore a 5 anni per le attuali classi in tabella;

b-Arieti con oltre 5 anni indice proprio $> +20$ in possesso della scheda aggiornata all'anno dell'acquisto;

c-vincolo di permanenza in azienda di 24 mesi (2 anni) dalla data di registrazione in BDN;

d-Il Codice ASL diverso tra azienda venditrice e azienda acquirente;

e-Gli atti amministrativi afferenti il procedimento in capo all' Agenzia Argea Sardegna sono disposti in conformità al principio di semplificazione del procedimento amministrativo;

f- L'eleggibilità della spesa è da intendersi a far data dal 16.06.2010;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO- PASTORALE

ART. 2 Il presente decreto è trasmesso per la sua attuazione all'Argea Sardegna e sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna ed integralmente su Internet nel sito ufficiale della Regione all'indirizzo www.regione.sardegna.it.

L'Assessore

On.le Mariano Contu